SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 marzo 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1986, n. 76.

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata ed integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria, alcune modifiche di carattere essenzialmente tecnico che si appalesano indispensabili per assicurare una più agevole e puntuale applicazione della citata legge;

Ritenuto, altresì, necessario ed urgente, in relazione alla scadenza del predetto termine, integrare la medesima legge con alcune disposizioni intese a dare soluzione a questioni la cui rilevanza non si era, in precedenza, manifestata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA:

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

Art. 2.

1. Alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

«Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria;».

2. La lettera *e)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soppressa.

3. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b)* del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale, e sono determinate altresì le norme per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto».

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

«Nei casi di non idoneità statica o sismica dell'opera deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento».

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto infine il seguente periodo:

«e della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento».

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto infine il seguente periodo:

«ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento».

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastano con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b)* del terzo comma del presente articolo, e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

Art. 3.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo».

Art. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

«Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64».

Art. 5.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 5-*quater*, e dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

«Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata».

Art. 6.

1. Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stato concesso il mutuo agevolato di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non determina la decadenza dal beneficio prevista dal terzo comma della norma citata.

Art. 7.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

«I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati».

Art. 9.

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 3, 3 e 7 del presente decreto, sono tenuti a corrispondere la maggiorazione del 2 per cento mensile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, solo a partire dal 1° maggio 1986.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 5

86G0275

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1986, n. 77.

Effettuazione di analisi cliniche e direzione dei laboratori di analisi pubblici e privati da parte dei laureati in medicina e chirurgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 83, 85 e 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984;

Considerate le difformi interpretazioni date alle suddette norme da parte degli organi giurisdizionali in merito alla effettuazione di analisi cliniche ed alla direzione dei laboratori di analisi da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione ed iscritti all'ordine;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di impedire qualunque interruzione di attività da parte dei citati professionisti, con gravi ripercussioni nell'assetto del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA:

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'ordine professionale ancorché privi della specializzazione, i quali hanno effettivamente diretto in maniera esclusiva o prevalente laboratori di analisi pubblici e privati ovvero eseguito analisi cliniche presso i citati laboratori, possono continuare a svolgere le predette attività.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 4

86G0276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i propri decreti 8 febbraio 1971 e 2 giugno 1972, con i quali sono state riconosciute rispettivamente le denominazioni di origine controllata dei vini «Donnaz» e «Enfer d'Arvier» ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata o meno dalle seguenti menzioni: «Müller Thurgau», «Gamay», «Pinot Nero», «Blanc de Morgex et de La Salle», «Chambave», «Nus», «Arnad-Montjovet», «Torrette», e l'integrazione nella denominazione d'origine stessa delle denominazioni d'origine controllata dei vini «Donnaz» ed «Enfer d'Arvier», nonché la modifica dei relativi disciplinari di produzione;

Visti il parere favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» con una delle menzioni facoltative sopra specificate ed alle integrazioni nella detta denominazione d'origine «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» delle denominazioni di origine controllata «Donnaz» ed «Enfer d'Arvier», nonché la proposta di disciplinare di produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1984, n. 233;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche ed ambientali nonché alla situazione tradizionale dei vini per i quali sono stati richiesti il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» e le relative integrazioni, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata o meno con una delle seguenti menzioni: «Muller Thurgau», «Gamay», «Pinot Nero», «Blanc de Morgex et de La Salle», «Chambave», «Nus», «Arnad-Montjovet», «Torrette», «Donnas», e «Enfer d'Arvier» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1985.

Art. 2.

Le denominazioni di origine controllata: «Enfer d'Arvier» e «Donnaz», riconosciute rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 e 8 febbraio 1971, sono modificate in «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» e «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» e sono integrate nella denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

I relativi disciplinari di produzione approvati con i citati decreti del Presidente della Repubblica sono modificati ed integrati nel disciplinare di produzione di cui all'art. 1.

Art. 3.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1985 con la denominazione di origine controllata di cui agli articoli 1 e 2 sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 4.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», «Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau», «Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay», «Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir», «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle», «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave», «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus», «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet», «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette».

Sono escluse le iscrizioni transitorie nell'albo dei vigneti di cui al primo comma per i vini «Valle d'Aosta» Donnas o «Vallée d'Aoste» Donnas e «Valle d'Aosta» Enfer d'Arvier o «Vallée d'Aoste» Enfer d'Arvier già disciplinati.

Allo scadere del suddetto periodo i vigneti di cui al primo comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia devono essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il suddetto istituto di vigilanza, a seguito di sopralluoghi e controlli dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 6.

Ai vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1986
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 232

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALLE D'AOSTA» O «VALLÉE D'AOSTE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata o meno dalle seguenti menzioni: «Muller Thurgau», «Gamay», «Pinot Nero», «Blanc de Morgex et del la Salle», «Chambave», «Nus», «Arnad-Montjovet», «Torrette», «Donnas», «Enfer d'Arvier», è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé, senza alcuna menzione è riservato ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco o rosso, raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente articolo, prodotti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, paragrafo 1.

2) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» con una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Muller Thurgau;
Gamay;
Pinot Nero o Pinot Noir,

e riservata ai vini provenienti dalla uve dei vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 90%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 10% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati, nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

3) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» è riservata al vino ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Blanc de Morgex.

4) *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» nei tipi Moscato o Muscat, Moscato passito o Muscat Flétri, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Moscato bianco o Muscat blanc.

b) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» — rosso o rouge — è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà:

Petit Rouge per almeno il 60%;
Dolcetto, Gamay, Pinot Nero da soli o congiuntamente almeno il 25%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

5) *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» — Pinot Grigio o Pinot Gris e Pinot Grigio Passito e Pinot Gris Flétri — è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti da cloni autoctoni del vitigno Pinot grigio o Pinot gris.

b) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» — rosso o rouge — è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di vitigno:

Vien de Nus per almeno il 50%;
Petit Rouge, Pinot Nero o Pinot Noir da soli o congiuntamente per almeno il 40%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta fino ad un massimo del 10%.

6) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener) per almeno il 70%.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Dolcetto, Vien de Nus, Pinot Nero, Neyret, Freisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

7) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot Nero, Gamay, Fumin, Neyret, Vien de Nus, Dolcetto, presenti fino ad un massimo del 30% nei vigneti.

8) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener) per almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Freisa, Neyret, Vien de Nus, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

9) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vien de Nus, Neyret, Dolcetto, Pinot Nero, Gamay, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

1) La zona di produzione delle uve dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» con le eventuali precisazioni di colore bianco o blanc, rosso o rouge, e rosato o rosé, o accompagnata da una specificazione di vitigno di cui all'art. 2, paragrafo 2, comprende i territori della Valle d'Aosta idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verrès, Challand Saint Victor, Montjovet, Emarèse, Saint Vincent, Châtillon, Saint Denis, Chambave, Nus, Quart, Saint Christophe, Aosta, Sarre, Saint Pierre, Villeneuve, Saint Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea:

partendo dall'inizio della Valle d'Aosta, e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas, e risalendo la vallata principale fino al comune di Avise, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 metri sul livello del mare. Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della frazione Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica.

in sinistra orografica della Dora Baltea:

partendo dall'inizio della Valle d'Aosta, e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont Saint Martin e Carema, e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 metri sul livello del mare;

dal confine territoriale tra i comuni di Nus e di Quart al confine territoriale tra i comuni di Avise e di La Salle, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1000 metri sul livello del mare;

dal confine territoriale tra i comuni di Avise e di La Salle al confine territoriale tra i comuni di Morgex e di Pré Saint Didier, tutto nel territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1300 metri sul livello del mare.

2) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle ed è così delimitata:

a est con il confine territoriale tra i comuni di La Salle ed Avise;
ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré Saint Didier;
a nord con un livello altimetrico di 1300 metri sul livello del mare;
a sud con il corso della Dora Baltea.

3) La zona di produzione dei vini «Valle d'Aosta Chambave» o «Valle d'Aoste Chambave» nei tipi Moscato o Muscat, e Moscato Passito o Muscat Flétri e Rosso o Rouge comprende la parte idonea del territorio tra i comuni di Chambave, Verrayes, Saint Denis, Pontey, Châtillon, Saint Vincent e Montjovet ed è così delimitata:

ad est con il corso del torrente Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con la comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarèse;
ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis fino alla Dora Baltea, poi con il corso del torrente Bassett nel comune di Verrayes;
a nord con un livello altimetrico di 750 metri sul livello del mare;
a sud con un livello altimetrico di 700 metri sul livello del mare.

4) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Nus, Verrayes, Quart, Saint Christophe ed Aosta ed è così delimitata:

a est con il corso del torrente Basset nel comune di Varrayes;
ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Aosta e di Sarre;
a nord con un livello altimetrico di 850 metri sul livello del mare;
a sud con il corso della Dora Baltea.

5) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Arnad, Issogne, Verrès, Champdepraz, Montjovet, Challand Saint Victor e Hône ed è così delimitata:

ad est con un livello altimetrico di 700 metri sul livello del mare;
ad ovest con un livello altimetrico di 600 metri sul livello del mare;
a nord con il confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint Vincent fino alla Dorea Baltea, poi con il minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con la comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarèse;
a sud con il confine territoriale tra i comuni di Hône e di Donnas (in destra orografica della Dora Baltea) e con il confine territoriale tra i comuni di Arnad e di Bard (in sinistra orografica).

6) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Quart, Saint Christophe, Aosta, Sarre, Saint Pierre, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve e Introd è così delimitata:

a est con il confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus fino alla Dora Baltea, poi con il confine territoriale tra i comuni di Charvensod e di Pollein;
a ovest con il confine territoriale tra i comuni di Villeneuve ed Arvier (in sinistra orografica della Dora Baltea) e con il confine territoriale tra i comuni di Introd ed Arvier (in destra orografica);
a nord con un livello altimetrico di 1000 metri sul livello del mare escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan;
a sud con un livello altimetrico di 800 metri sul livello del mare partendo dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al confine territoriale tra i comuni di Charvensod e Pollein e poi seguendo il corso della Dora Baltea fino al confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus.

7) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallé d'Aoste Donnas», comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont Saint Martin, Perloz e Bard, già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971:

in sinistra della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di metri 700 s.l.m.;
in destra della Dora Baltea, nel comune di Donnas, sul cono di deiezione del torrente Valbona, unicamente la frazione di Grand Vert.

8) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972:

in sinistra del fiume Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di Saint Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea; in destra del fiume Dora Baltea: comprende le località «Monbet» e «Bouse» confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione sulle coste soleggiate, purchè ubicati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle zone di produzione. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

	Prod. max (q.li uva per ettaro) —	Resa max (uva-vino)
«Valle d'Aosta» o «Vallé d'Aoste» bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé	120	70%
«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»	110	70%
«Valle d'Aosta Gamay» o «Valle d'Aoste Gamay»	120	70%
«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir»	85	70%
«Valle d'Aosta blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste blanc de Morgex et de La Salle»	90	70%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	100	75%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato Passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat Flétri	100	35%
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» rouge	100	75%
«Valle d'Aosta Nus» Pinot Grigio o «Vallée d'Aoste Nus» Pinot Gris	80	70%
«Valle d'Aosta Nus» Pinot Grigio Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Pinot Gris Flétri	80	35%
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	80	70%
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet	80	70%
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	100	70%
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	75	70%
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	70	70%

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione autonoma Valle d'Aosta, annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 dandone comunicazione al M.A.F. ed agli organi di vigilanza.

La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», senza alcuna menzione aggiuntiva può essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti della suddetta denominazione per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di produzione delle aree geografiche in cui la regione autonoma Valle d'Aosta con proprio decreto annuale abbia fatto divieto di utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

È consentito che la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» senza alcuna menzione aggiuntiva sia utilizzata per designare le produzioni già rivendicate in sede di denuncia delle uve con una delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 previa autorizzazione della regione autonoma Valle d'Aosta e comunicazione, da parte della regione medesima, ai competenti servizi di vigilanza.

Art. 5.

a) Le uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale parziale appassimento, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 le seguenti gradazioni alcolometriche minime naturali:

«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé	9,00%
«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»	9,00%
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	10,50%
«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir»	11,00%
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de la Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	9,00%
«Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» nei tipi Moscato o Muscat e Moscato Passito o Muscat Flétri	10,50%
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» rouge	10,50%
«Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» nei tipi Pinot Grigio o Pinot Gris e Pinot Grigio Passito o Pinot Gris Flétri	11,00%
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	10,50%
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet	10,50%
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» supérieur	11,00%
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	10,50%
«Valle d'Aosta Torrette» superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» supérieur	11,50%
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	11,00%
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	11,00%

b) Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» Pinot Grigio Passito o Pinot Gris Flétri e «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» Moscato Passito o Muscat Flétri, devono essere selezionate e sottoposte a preventivo parziale appassimento fino a raggiungere un contenuto zuccherino non superiore al 28%.

Il vino deve essere sottoposto ad un adeguato periodo di affinamento e non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

c) La vinificazione del «Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» può essere effettuata anche in bianco.

d) Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» designata senza alcuna menzione aggiuntiva o designata con le seguenti menzioni:

«Müller Thurgau», «Gamay», «Pinot Nero» o «Pinot Noir», debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione autonoma Valle d'Aosta.

e) Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una delle seguenti menzioni: «Blanc de Morgex et de La Salle», «Chambave», «Nus», «Arnad-Montjovet», «Torrette», «Donnas» ed «Enfer d'Arvier» devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di invecchiamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione autonoma Valle d'Aosta previo parere dell'assessorato agricoltura e foreste della regione autonoma Valle d'Aosta e del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

f) Per avere diritto alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di invecchiamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia:

	Mesi di invecchiamento
«Valle d'Aosta» o «Vallé d'Aoste» bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé	6
«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»	3
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	6
«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» (vinificazione in rosso)	6
«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» (vinificazione in bianco)	3
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	3
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	3
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» rouge	6
«Valle d'Aosta Nus» Pinot Grigio o «Vallée d'Aoste Nus» Pinot Gris	3
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	6
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	8
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» Superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» Supérieur	24
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	6
«Valle d'Aosta Torrette» Superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» Supérieur	8
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	24
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	6

Nella vinificazione i vini della denominazione di cui all'art. 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valle d'Aosta» bianco o «Vallée d'Aoste» blanc:
colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdini o dorati;
odore: fresco, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente acidulo, talvolta vivace;
gradazione alcolica minima complessiva: 9;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Valle d'Aosta» rosso o rosato «Vallée d'Aoste» rouge o rosé:
colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione;
odore: vinoso, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, talvolta vivace, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 9,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»:
colore: giallo verdolino, con riflessi paglierini;
odore: intenso e gradevole, aromatico;
sapore: secco, fruttato, leggermente aromatico, fine;
gradazione alcolica minima complessiva: 10;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»:
colore: rosso rubino vivo;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» (vinificazione in bianco):
colore: paglierino intenso;
odore: fruttato e persistente;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Pinot Nero» o «Vallée d'Aoste Pinot Noir» (vinificazione in rosso):
colore: rosso rubino tendente al granata più o meno intenso;
odore: fruttato e persistente;
sapore: secco, asciutto, vinoso, lievemente tannico, con retrogusto analogo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»:
colore: giallo paglierino tendente al verdino;
odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;
sapore: secco, acidulo, leggermente frizzante, molto delicato;
gradazione alcolica minima complessiva: 9;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat:
colore: giallo paglierino;
odore: aroma intenso e caratteristico di moscato;
sapore: secco, fino, delicato, aromatico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato Passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat Flétri:
colore: giallo oro, tendente all'ambrato;
odore: aroma intenso, caratteristico di moscato;
sapore: amabile, aromatico, tipico di moscato;
gradazione alcolica minima complessiva: 16,5 di cui almeno 13 svolta;
acidità totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» rouge:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, con l'invecchiamento tendente al profumo di viola;
sapore: secco, sapido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Nus» Pinot Grigio o «Vallée d'Aoste Nus» Pinot Gris:
colore: giallo ambrato con riflessi dorati;
odore: profumo caratteristico molto intenso;
sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Valle d'Aosta Nus» Pinot Grigio Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Pinot Gris Flétri:
colore: giallo ramato intenso;
odore: profumo gradevole, intenso;
sapore: amabile, molto alcolico, con retrogusto di castagna;
gradazione alcolica minima complessiva: 16,50 di cui almeno 14 svolta;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.

«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge:
colore: rosso intenso con riflessi granata;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: secco, vellutato, leggermente erbaceo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»:

colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;
odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: secco, asciutto, con fondo amarognolo morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» Superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» Supérieur:

colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;
odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: secco, con fondo amarognolo morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»:

colore: rosso vivace con riflessi violacei;
odore: profumo di rosa selvatica, con l'invecchiamento tendente a mandorlarsi;
sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5.5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Torrette» Superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» Superieur:

colore: rosso intenso con riflessi granata;
odore: profumo caratteristico, con ricordo di lampone, con l'invecchiamento tendente a mandorlarsi;
sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»:

colore: rosso brillante, tendente al granto chiaro, con l'invecchiamento;
odore: fine, caratteristico, con profumo di mandorle, specie se molto invecchiato;
sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, leggermente mandorlato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»:

colore: rosso granata, piuttosto intenso;
odore: delicato, con «bouquet» caratteristico;
sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi, sopra indicati per ciascun vino, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» e «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione «passito» o «flétri».

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» e «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» possono essere designati con la menzione complementare «superiore» o «supérieur» solo alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le dimensioni dei caratteri utilizzati per le diciture «passito» o «flétri» e «superiore» o «supérieur» non debbono superare quelle dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» siano designati con una delle menzioni previste dall'art. 1.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» designati con o senza menzioni di cui all'art. 1, in vista della vendita, devono essere di forma Bordolese, Borgognona, Renana, o similari, oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» vini che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Note alle premesse del decreto:

— La legge n. 116/1963 reca delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963.

— Il D.P.R. 8 febbraio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Donnaz» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 1971.

— Il D.P.R. 2 giugno 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Enfer d'Arvier» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 10 agosto 1972.

Nota all'art. 2:

Per i D.P.R. 8 febbraio 1971 e 2 giugno 1972 v. nelle note precedenti.

Nota all'art. 3 del decreto:

Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 (Norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», è il seguente:

«La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo A annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La denuncia di cui sopra deve essere presentata al comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitati da iscrivere nell'albo.

Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più comuni, la denuncia deve essere presentata al comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell'albo.

La denuncia al comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso».

Nota all'art. 4 del decreto:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 (Norme per la tutela della denominazione di origine dei vini), come modificato nel terzo comma dall'art. 2 della legge n. 302/1966, è il seguente:

«Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione nell'albo avviene, per il tramite del comune, su denunzia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il consorzio di cui all'art. 21 l'ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata *per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione.*

Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i consorzi di cui all'art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare nell'albo dei vigneti».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 930/1963 (per l'argomento del decreto v. nella nota precedente) è il seguente:

«Art. 13. — Gli industriali o i commercianti di vini con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte od acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denuncie della produzione, delle relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

I rivenditori al minuto non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico, purché non confezionino i vini di cui al precedente comma in bottiglie o in altri recipienti; essi però devono conservare per tre anni le fatture di acquisto del vino.

Coloro che producono vini spumanti e liquorosi a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» devono altresì tenere:

a) un registro di produzione per i prodotti da essi preparati;
b) un registro delle materie prime da essi introdotte nei propri stabilimenti in vista della lavorazione, e scaricate man mano ed in misura del loro impiego e della presa in carico nel registro dei prodotti ottenuti».

Nota all'art. 8 del disciplinare:

«Art. 28. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

Qualora si tratti di infrazioni relative a lievi differenze nelle gradazioni o alle disposizioni sulla etichettatura, non si applica la reclusione e la multa è ridotta ad un quarto».

La misura della pena pecuniaria indicata nel sopracitato art. 28 è stata elevata di tre volte (passando quindi «da L. 60.000 a L. 300.000») dall'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

86A2197

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1986.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1989 e 1° aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonchè operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabiltà generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° aprile 1986 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 14% emessi con decreto ministeriale 16 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82, del 22 marzo 1984;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/000816, del 24 marzo 1986;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% che, sulla scorta delle richieste di rinnovo e di sottoscrizione, avranno scadenza 1° aprile 1989 e 1° aprile 1990, per un importo massimo complessivo, in valore

nominale, di lire 8.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986 e, per lire 2.000 miliardi a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 14% - 1° aprile 1986 non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 12% pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1986 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 14% - 1° aprile 1986, nominativi, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 13, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria, e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto — ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni — sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1986 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1986. All'atto del rinnovo l'esibitore dei buoni da rinnovare — al quale sarà corrisposto l'importo di lire 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni — dovrà precisare la data di scadenza dei nuovi buoni richiesti, cioè 1° aprile 1989 o 1° aprile 1990; analoga precisazione sarà effettuata dai sottoscrittori per le operazioni di sottoscrizioni in contanti.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° aprile 1986 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni in contanti avranno inizio il 1° aprile 1986 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese fatte salve chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione collocata una provvigione dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

I versamenti relativi alle sottoscrizioni in contanti di nominali lire 2.000 miliardi dei nuovi buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° aprile 1989 e 1° aprile 1990 saranno effettuati dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 15 aprile 1986 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° aprile 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 14% - 1° aprile 1986 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° aprile 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, al portatore, di importo pari o multiplo di lire 1 milione, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate. Saranno compilate separate distinte per i buoni presentati a seconda che venga richiesto il rinnovo di essi nei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1989 o 1° aprile 1990.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, nominativi, di importo pari o multiplo di L. 100.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari. Saranno compilate separate distinte per i buoni nominativi presentati, a seconda che venga richiesto il rinnovo di essi nei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° aprile 1989 o 1° aprile 1990.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 14% - 1° aprile 1986, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 14% - 1° aprile 1986 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia, separatamente per quelli rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1989 e 1° aprile 1990.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 14% - 1° aprile 1986 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sara resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale della debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente nei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1990; esse avranno inizio il 1° aprile 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 30 settembre 1986.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di L. 0,50 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore; nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° aprile 1986, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale, separatamente per quelli rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1989 e 1° aprile 1990. La confezione nonché la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1986
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 344

86A2241

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del registro e degli uffici IVA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali e per la sospetta presenza di ordigni esplosivi nei locali degli uffici devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o l'irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si é verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e degli uffici IVA é accertato come segue:

IN DATA 29 GENNAIO 1986

Regione Calabria:
ufficio del registro di Reggio Calabria.

IN DATA 3, 4, 5 E 10 FEBBRAIO 1986

Regione Calabria:
ufficio del registro di Reggio Calabria.

IN DATA 13 FEBBRAIO 1986

Regione Toscana:
ufficio IVA di Firenze.

IN DATA 18, 19 E 20 FEBBRAIO 1986

Regione Calabria:
ufficio del registro di Reggio Calabria.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A2242

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 1986.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 luglio 1974, n. 298;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 18 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1986, con il quale é stato disposto che le norme di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 1986;

Ritenuto che nelle more della predisposizione di provvedimenti concernenti la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi occorra ulteriormente prorogare la validità del disposto di cui all'art. 9 del citato decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 continuano ad applicarsi fino alla data del 30 giugno 1986.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 concerne, fra l'altro, l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose.

— Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 v. nella nota appresso.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985) è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984.

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura consensuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

86A2312

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1532,500	1532,500	1532,50	1532,500	1532,50	1532,50	1532,510	1532,500	1532,500	1532,50
Marco germanico	680,800	680,800	680,90	680,800	680,75	680,75	680,700	680,800	680,800	680,80
Franco francese	221,150	221,150	221 —	221,150	221,20	221,17	221,200	221,150	221,150	221,15
Fiorino olandese	603,160	603,160	603,25	603,160	603 —	603,10	603,050	603,160	603,160	603,16
Franco belga	33,224	33,224	33,23	33,224	33,25	33,22	33,220	33,224	33,224	33,22
Lira sterlina	2296 —	2296 —	2300 —	2296 —	2296 —	2296 —	2296 —	2296 —	2296 —	2296 —
Lira irlandese	2056 —	2056 —	2058 —	2056 —	2057 —	2057 —	2058 —	2056 —	2056 —	—
Corona danese	184,360	184,360	184,30	184,360	184,50	184,40	184,450	184,360	184,360	184,35
Dracma	10,965	10,965	10,95	10,965	—	—	10,970	10,965	10,965	—
E.C.U.	1473,750	1473,750	1474,90	1473,750	1474,02	1474,02	1474,300	1473,750	1473,750	1473,75
Dollaro canadese	1092,500	1092,500	1094 —	1092,500	1093 —	1092,75	1093 —	1092,500	1092,500	1092,50
Yen giapponese	8,698	8,698	8,71	8,698	8,699	8,69	8,700	8,698	8,698	8,69
Franco svizzero	811,280	811,280	812,65	811,280	811,50	811,49	811,700	811,280	811,280	811,28
Scellino austriaco	96,946	96,946	96,98	96,946	97 —	96,95	96,970	96,946	96,946	96,95
Corona norvegese	215,650	215,650	215,75	215,650	215,50	215,67	215,690	215,650	215,650	215,65
Corona svedese	213,550	213,550	213,50	213,550	213,50	213,60	213,650	213,550	213,550	213,55
FIM	301,250	301,250	301,50	301,250	301,25	301,26	301,280	301,250	301,250	—
Escudo portoghese	10,350	10,350	10,35	10,350	10,35	10,37	10,400	10,350	10,350	10,35
Peseta spagnola	10,825	10,825	10,84	10,825	10,80	10,83	10,840	10,825	10,825	10,82
Dollaro australiano	1092,300	1092,300	1093 —	1092,300	1093 —	1092,65	1093 —	1092,300	1092,300	1092,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1986

Dollaro USA	1532,505
Marco germanico	680,750
Franco francese	221,175
Fiorino olandese	603,105
Franco belga	33,222
Lira sterlina	2296 —
Lira irlandese	2057 —
Corona danese	184,405
Dracma	10,967
E.C.U.	1474,020
Dollaro canadese	1092,750
Yen giapponese	8,699
Franco svizzero	811,490
Scellino austriaco	96,958
Corona norvegese	215,670
Corona svedese	213,600
FIM	301,265
Escudo portoghese	10,375
Peseta spagnola	10,832
Dollaro australiano	1092,650

Media dei titoli del 21 marzo 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	64,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,300
» 10% » » 1977-92	93,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,55
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,025
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,025
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	99,800
» » » » 1- 8-1982/86	100,200
» » » » 1- 8-1983/86	99,750
» » » » 1- 9-1982/86	100,225
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	100,775
» » » » 1- 1-1983/87	100,675
» » » » 1- 2-1983/87	100,700
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,125
» » » » 1- 5-1983/87	101,025
» » » » 1- 6-1983/87	100,900
» » » » 1-11-1983/87	100,125
» » » » 1-12-1983/87	100,100
» » » » 1- 1-1984/88	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	99,925
» » » » 1- 3-1984/88	99,950
» » » » 1- 4-1984/88	99,850
» » » » 1- 5-1984/88	99,825
» » » » 1- 6-1984/88	99,725
» » » » 1- 7-1983/88	101,175
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,550
» » » » 1-10-1983/88	101,375
» » » » 1- 7-1990	97,925
» » » » 1-11-1983/90	102,600
» » » » 1-12-1983/90	102,525
» » » » 1- 1-1984/91	102,450
» » » » 1- 2-1984/91	102,525
» » » » 1- 3-1984/91	101,425
» » » » 1- 4-1984/91	101,400
» » » » 1- 5-1984/91	101,375
» » » » 1- 6-1984/91	101,325
» » » » 1- 7-1984/91	100,225
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1992	98,900
» » » » 1- 2-1992	96,800
» » » » 1- 2-1995	98.575
» » » » 1- 3-1995	95,725
» » » » 1- 4-1995	95,900
» » » » 1- 5-1995	95,850
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,800
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,950
» » » 13,50% 1-10-1986	99,950
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,450
» » » 12 % 1- 2-1988	98,500
» » » 12 % 1- 3-1988	98,875
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,525
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,550
» » » » 1983/90 11,50%	108,675
» » » » 1984/91 11,25%	108,150
» » » » 1984/92 10,50%	108,100
» » » » 1985/93 9,6%	102,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M21036

MINISTERO DEL TESORO

N. 57

Corso dei cambi del 24 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1556 —	1556 —	1556,20	1556 —	1556 —	1556 —	1556 —	1556 —	1556 —	1556 —
Marco germanico	680,190	680,190	680,50	680,190	680,25	680,22	680,250	680,190	680,190	680,19
Franco francese	221,200	221,200	221,20	221,200	221,25	221,20	221,210	221,200	221,200	221,20
Fiorino olandese	602,250	602,250	602,75	602,250	602,25	602,27	602,300	602,250	602,250	602,25
Franco belga	33,219	33,219	33,23	33,219	33,25	33,22	33,228	33,219	33,219	33,21
Lira sterlina	2325,300	2325,300	2335 —	2325,300	2325 —	2325,40	2325,500	2325,300	2325,300	2325,30
Lira irlandese	2057,250	2057,250	2060 —	2056,250	2058 —	2057,62	2058 —	2057,250	2057,250	—
Corona danese	184,250	184,250	184,35	184,250	184,25	184,27	184,300	184,250	184,250	184,25
Dracma	10,954	10,954	10,95	10,954	—	—	10,965	10,954	10,954	—
E.C.U.	1476,650	1476,650	1476,50	1476,650	1477,32	1477,32	1478 —	1476,650	1476,650	1476,65
Dollaro canadese	1113,750	1113,750	1115 —	1113,750	1114 —	1114,37	1115 —	1113,750	1113,750	1113,75
Yen giapponese	8,710	8,710	8,725	8,710	8,705	8,70	8,704	8,710	8,710	8,71
Franco svizzero	811,200	811,200	812,30	811,200	811,25	811,35	811,500	811,200	811,200	811,20
Scellino austriaco	96,860	96,860	96,90	96,860	97 —	96,89	96,933	96,860	96,860	96,86
Corona norvegese	216,970	216,970	217 —	216,970	218 —	216,93	216,900	216,970	216,970	216,97
Corona svedese	214,870	214,870	214,50	214,870	215 —	214,86	214,850	214,870	214,870	214,87
FIM	302,830	302,830	303 —	302,830	303 —	302,91	303 —	302,830	302,830	—
Escudo portoghese	10,460	10,460	10,47	10,460	10,50	10,47	10,490	10,460	10,460	10,46
Peseta spagnola	10,838	10,838	10,845	10,838	10,80	10,84	10,845	10,838	10,838	10,83
Dollaro australiano	1117,750	1117,750	1115 —	1117,750	1118 —	1117,87	1118 —	1117,750	1117,750	1117,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1556 —
Marco germanico	680,220
Franco francese	221,205
Fiorino olandese	602,275
Franco belga	33,223
Lira sterlina	2325,400
Lira irlandese	2057,625
Corona danese	184,275
Dracma	10,959
E.C.U.	1477,320
Dollaro canadese	1114,375
Yen giapponese	8,707
Franco svizzero	811,350
Scellino austriaco	96,896
Corona norvegese	216,935
Corona svedese	214,860
FIM	302,915
Escudo portoghese	10,475
Peseta spagnola	10,841
Dollaro australiano	1117,875

Media dei titoli del 24 marzo 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	60,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,300
» 10% » » 1977-92	93,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,55
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	99,850
» » » » 1- 8-1982/86	100,150
» » » » 1- 8-1983/86	99,875
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,725
» » » » 1-10-1983/86	99,975
» » » » 1-11-1982/86	100,700
» » » » 1-12-1982/86	100,850
» » » » 1- 1-1983/87	100,950
» » » » 1- 2-1983/87	100,800
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,125
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	100,950
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	100,075
» » » » 1- 1-1984/88	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	99,950
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	99,825
» » » » 1- 6-1984/88	99,775
» » » » 1- 7-1983/88	101,175
» » » » 1- 8-1983/88	101,400
» » » » 1- 9-1983/88	101,525
» » » » 1-10-1983/88	101,450
» » » » 1- 7-1990	98 —
» » » » 1-11-1983/90	102,675
» » » » 1-12-1983/90	102,450
» » » » 1- 1-1984/91	102,525
» » » » 1- 2-1984/91	102,425
» » » » 1- 3-1984/91	101,350
» » » » 1- 4-1984/91	101,450
» » » » 1- 5-1984/91	101,350
» » » » 1- 6-1984/91	101,325
» » » » 1- 7-1984/91	100,275
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1992	98,950
» » » » 1- 2-1992	96,975
» » » » 1- 2-1995	98,350
» » » » 1- 3-1995	96 —
» » » » 1- 4-1995	96,050
» » » » 1- 5-1995	95,900
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,725
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,950
» » » 13,50% 1-10-1986	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,450
» » » 12 % 1- 2-1988	98,650
» » » 12 % 1- 3-1988	98,850
» » » 12,25% 1- 5-1988	99 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,950
» » » 12,50% 1-10-1988	99,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,875
» » » » 1983/90 11,50%	108,375
» » » » 1984/91 11,25%	107,900
» » » » 1984/92 10,50%	108 —
» » » » 1985/93 9,6%	102,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M24036

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 ottobre 1970, propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. «Oltrepò Pavese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è riservata a vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La denominazione «Oltrepo Pavese» con la specificazione aggiuntiva: rosso, rosato, rosso riserva, Buttafuoco e Sangue di Giuda, è riservata ai vini rossi o rosati, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Barbera, fino ad un massimo del 65%;
Croatina, minimo 25%;
Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo di 45%.

b) La denominazione «Oltrepò Pavese», con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui appresso, nonché con la specificazione aggiuntiva di spumante o di liquoroso (Moscato), è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai seguenti vitigni:

Bonarda vitigni: Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda) dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse raccomandati ed autorizzati, fino ad un massimo del 15%;

Barbera vitigni: Barbera dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse raccomandati ed autorizzati, fino ad un massimo del 15%;

Riesling Italico vitigni: Riesling Italico minimo 85%; Riesling Renano massimo 15%;

Riesling Renano vitigni: Riesling Renano minimo 85%; Riesling Italico massimo 15%;

Cortese vitigni: Cortese minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati fino ad un massimo del 15%;

Moscato vitigni: Moscato bianco minimo 85%; Malvasia di Candia massimo 15%;

Pinot Nero (tranquillo) vitigni: Pinot Nero minimo 85%; altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati massimo 15%;

Pinot Nero (spumante) vitigni: Pinot Nero minimo 85%; Pinot Grigio, Pinot Bianco, Riesling Renano e Riesling Italico, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%;

Pinot Grigio vitigni: Pinot Grigio minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Bianco, Riesling Italico, Riesling Rosso, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Il nome del vitigno, le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie di vino indicate nel presente articolo, debbono essere designate in etichetta seguendo la denominazione di origine Oltrepò Pavese.

I conduttori interessati dei vigneti iscritti all'albo dell'Oltrepò Pavese, Buttafuoco e/o Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, possono rivendicare la denominazione di origine Oltrepò Pavese Rosso, qualora le uve non assicurino la gradazione alcoolica minima naturale prevista per l'«Oltrepò Pavese Buttafuoco» e l'«Oltrepò Pavese Sangue di Giuda».

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Oltrepò Pavese» rosso, rosato o rosso riserva e con specificazione di vitigno, comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni:

Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Colferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, S. Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo; e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino S. Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giulietta, Stradella, Torricella Verzate.

Tale zona è così delimitata:

parte dal km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo S.Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia ad est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra Ponte Nizza e Val di Nizza per raggiungere il confine comunale tra Ponte Nizza sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora.

Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, ad incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza, sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere alla strada provinciale Bressana-Salice Terme, che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Nel territorio comunale di Ruino, incluso nella zona di produzione sopra delimitata, l'uso della denominazione di origine è limitata ai vini «Oltrepò Pavese» Pinot Nero spumante, «Oltrepò Pavese» Pinot Grigio, «Oltrepò Pavese» Riesling Italico, «Oltrepò Pavese» Riesling Renano e «Oltrepò Pavese» Moscato, ottenuto dai vitigni ammessi dall'art. 2.

La zona di produzione del vino «Oltrepò Pavese» Buttafuoco, insita pure in quella maggiore dei vini «Oltrepò Pavese», comprende i territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

La zona di produzione del vino «Oltrepo» Pavese» Sangue di Giuda, inserita anch'essa nell'area maggiore «Oltrepò Pavese», è delimitata come segue: dalla strada statale n. 10 al km 162,700 segue

quale confine ad ovest la strada comunale per Bosnasco, Costa Monte Fedele, Casa dei Rovati, Montù Beccaria. Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Cà de Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e S. Maria della Versa.

Da qui scende a nord per la provinciale S. Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia ad ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Cà di Paglia, sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino di Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino ad incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10, che costituisce il confine nord sino al km 162,700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche e qualità. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo comunque i fondi valle ed i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

	Prod. max uva	Resa max vino
	—	—
Oltrepò Pavese rosso e riserva - rosso, riserva e rosato	110	65%
Oltrepò Pavese Buttafuoco	105	65%
Oltrepò Pavese Sangue di Giuda	105	65%
Oltrepò Pavese Barbera	120	70%
Oltrepò Pavese Bonarda	105	65%
Oltrepò Pavese Riesling Italico	110	65%
Oltrepò Pavese Riesling Renano	90	65%
Oltrepò Pavese Cortese	110	65%
Oltrepò Pavese Moscato	110	70%
Oltrepò Pavese Pinot Nero (vinificato in bianco)	100	60%
Oltrepò Pavese Pinot Nero (vinificato in rosso e rosato)	100	65%
Oltrepò Pavese Pinot Grigio (vinificato in bianco)	100	60%
Oltrepò Pavese Pinot Grigio (vinificato in rosso e rosato)	100	65%

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle uve, perché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 2 dandone comunicazione al MAF ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata ed agli organi di vigilanza.

Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia. È consentito inoltre che si effettuino, nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte, le operazioni di vinificazione e spumantizzazione per la produzione dell'Oltrepò Pavese delle seguenti tipologie: Moscato, Riesling Italico, Riesling Renano, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cortese, Moscato Liquoroso.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2, la seguente gradazione alcoolica complessiva minima naturale:

	Gradi
	—
Oltrepò Pavese Rosso	11
Oltrepò Pavese Rosato	10
Oltrepò Pavese Rosso Riserva	12
Oltrepò Pavese Buttafuoco	12
Oltrepò Pavese Sangue di Giuda	12
Oltrepò Pavese Barbera	11
Oltrepò Pavese Bonarda	10,50
Oltrepò Pavese Riesling Italico	10
Oltrepò Pavese Riesling Renano	11
Oltrepò Pavese Cortese	10
Oltrepò Pavese Moscato	9,50
Oltrepò Pavese Moscato Liquoroso	12
Oltrepò Pavese Pinot Nero	10
Oltrepò Pavese Pinot Grigio	10

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti Oltrepò Pavese Cortese, Oltrepò Pavese Riesling Italico, Oltrepò Pavese Riesling Renano, Oltrepò Pavese Moscato e Oltrepò Pavese Pinot Nero, possono tuttavia assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 9 gradi.

In tal caso la destinazione delle uve alla spumantizzazione dovrà essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

La denominazione Oltrepò Pavese Rosso Riserva è riservata ai vini sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione.

Il vino a denominazione «Oltrepò Pavese Sangue di Giuda» non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella preparazione dei vini Oltrepò Pavese spumanti: Pinot Nero, Riesling Italico, Riesling Renano, Cortese e Moscato, deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclavi o bottiglia, con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Per la spumantizzazione dell'Oltrepò Pavese Pinot Nero con metodo Champenois, l'elaborazione dovrà prevedere un periodo complessivo di ventotto mesi dalla vendemmia, di cui diciotto sulle fecce, se prodotto millesimato; e di diciotto mesi dalla vendemmia, di cui dodici sulle fecce se non millisimato.

L'uso del termine rosato o rosé è ammesso solo se il vino presenta la corrispondente tonalità di colore e se proviene da uve rosse di cui all'art. 2.

Il vino «Oltrepò Pavese Moscato Liquoroso», nei due tipi dolce-naturale e secco o dry, deve essere prodotto partendo dal vino dolce naturale di Moscato, di cui al presente disciplinare.

Per il raggiungimento della gradazione alcoolica prevista al consumo, al Moscato Liquoroso, è ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopo la fermentazione, di alcool puro, acquavite, mosto concentrato.

Art. 7.

La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive più rigorose concernenti zone più ristrette (sottozona) può essere inserita nel disciplinare di produzione dell'Oltrepò Pavese a seguito di domanda

degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione delle uve per la denominazione della zona più ristretta.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Oltrepò Pavese Rosso:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno, leggermente tannico di corpo e talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Oltrepò Pavese Rosato:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Oltrepò Pavese Rosso Riserva:

colore: rosso rubino, con riflessi aranciati;
odore: profumo intenso, etereo;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Oltrepò Pavese Buttafuoco:

colore: rosso vivo, più o meno intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto di corpo, talvolta vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Oltrepò Pavese Sangue di Giuda:

colore: rosso, rubino intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno di corpo, frizzante naturale, tendente al dolce (con residuo zuccherino non inferiore a 30 gr.l.);
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Oltrepò Pavese Barbera:

colore: rosso, rubino intenso, limpido, brillante;
odore: vinoso e, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
sapore: secco sapido, di corpo, leggermente tannico, acidulo e talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Oltrepò Pavese Bonarda:

colore: rosso, rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco o amabile, leggermente tannico fresco e talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Oltrepò Pavese Riesling Italico:

colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, fresco, gradevole e talvolta vivace o frizzante; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Riesling Renano:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico gradevole;
sapore: secco, fresco gradevole, talvolta vivace o frizzante; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Cortese:

colore: paglierino, chiaro;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, morboso, fresco, piacevole e talvolta vivace; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 20 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Moscato:

colore: paglierino, giallognolo;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, gradevole vivace, per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 50 gr.l.;
gradazione alcoolica svolta minima: gradi 5,5 se vivace, gradi 6 se spumante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Moscato Liquoroso (dolce-naturale/secco o dry):

colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
odore: aromatico intenso;
sapore: dolce vellutato;
gradazione alcoolica:
tipo dolce-naturale 17,5/22° di alcool, con residuo zuccherino non inferiore a 50 gr.l.;
tipo secco o dry 18/22° di alcool, con residuo zuccherino massimo di 40 gr.l.;
per l'esportazione è ammessa una gradazione alcoolica di 15° svolti;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Oltrepò Pavese Pinot Nero:

colore: paglierino, verdognolo chiarissimo oppure rosato o rosso secondo il sistema di vinificazione;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, fine, molto gradevole; i tipi bianco e rosato possono essere talvolta vivaci o frizzanti e con residuo zuccherino non superiore a 10 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Pinot Nero Spumante Bianco e Rosato:

colore: paglierino più o meno intenso o rosato;
odore: caratteristico, talvolta fruttato;
sapore: fresco o di lievito, sapido con residuo zuccherino non superiore a 15 gr.l.;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Oltrepò Pavese Pinot Grigio:

colore: paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: fresco, secco, sapido, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È in facolta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano da trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione di nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Per i vini «Oltrepò Pavese Bonarda», «Oltrepo Pavese Sangue di Giuda», «Oltrepò Pavese Moscato» è obbligatoria l'indicazione in etichetta del termine «abboccato» o del termine «amabile», quando il residuo zuccherino supera i 18 gr.l. ed il termine «dolce» quando il residuo zuccherino supera i 50 grammi litro.

Per il tipo «Moscato Liquoroso» la specificazione liquoroso è facoltativa mentre è altresì obbligatoria la indicazione del tipo secco o dry.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Oltrepò Pavese può essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i tipi «Rosso Riserva», «Sangue di Giuda» e «Buttafuoco».

86A2189

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Cremona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona 7 dicembre 1982, n. 3306 - Div. 2ª, la direzione didattica del 2° circolo di Cremona è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000 per l'istituzione, col relativo reddito, di una borsa di studio annuale da conferirsi ad un alunno meritevole e di disagiate condizioni economiche frequentante la quinta classe elementare della scuola «Colombo Aporti» di Cremona, disposta dalla sig.ra Felici Beniamina ved. Della Giovanna.

86A2244

Autorizzazione alla direzione didattica del VII circolo di Asti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti 23 luglio 1985, n. 3740/AA, la direzione didattica del VII circolo di Asti è stata autorizzata ad accettare una donazione di beni mobili consistenti in arredi per l'allestimento di un locale per l'educazione fisica, disposta a favore della scuola elementare statale «Valgera», dai genitori degli alunni che frequentano la scuola medesima.

86A2233

Autorizzazione al circolo didattico di Villapiana ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Savona 23 febbraio 1977, n. 2975 - Div. 2ª, il circolo didattico di Villapiana (Savona) è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 2.000.000, onde istituire col reddito annuale, due borse di studio a favore di due alunni della scuola elementare dipendente di Villapiana «G. Mazzini» emergenti per condotta e per studio. Detto lascito è disposto dalla sig.ra Rossi Gabriella, deceduta il 19 agosto 1976 a Genova, con testamento olografo pubblicato in data 25 agosto 1976, n. 85045 di repertorio del notaio dott. Giobatta Firpo di Savona.

Con decreto del prefetto di Savona 2 novembre 1983, n. 2038 - Div. 2ª, il circolo didattico di Villapiana (Savona) è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 397.000, donata dai genitori degli alunni appartenenti al circolo stesso, destinata per L. 97.000 ad integrazione del premio «A. Peluffo» per il 1983 e per L. 300.000 all'acquisto di n. 3 B.T.P. 18% c.n. da L. 100.000 ciascuno, la cui rendita integrerà il premio di studio suindicato da corrispondersi annualmente ad un alunno delle scuole elementari del circolo.

86A2235

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istologia ed embriologia generale;
microbiologia.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A2222

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 769/1° S.A. del 4 febbraio 1986, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Farmitalia «Carlo Erba» di Milano la donazione di un attrezzatura «phmetro esofageo» per le malattie da reflusso gastroesofageo, del valore di L. 5.600.000 oltre IVA, da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Parma n. 770/1° S.A. del 4 febbraio 1986, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Ici-Pharma di Milano la donazione di un personal computer I.B.M. con stampante e monitor, del valore di L. 10.000.000 compresa IVA, da destinarsi all'istituto di semeiotica medica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Parma n. 771/1° S.A. del 4 febbraio 1986, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Autocentro Baistrocchi di Parma la donazione di un attrezzatura endoscopica Olympus, del valore di L. 16.250.000 compresa IVA, da destinarsi alla cattedra di patologia speciale chirurgica seconda della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Parma n. 772/1° S.A. del 4 febbraio 1986, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Allergan S.p.a. di Pomezia la donazione di un'attrezzatura Friedmann, analizzatore del campo visivo completo di accessori, del valore di L. 4.507.600 compresa IVA, da destinare all'istituto di oftalmologia della predetta Università.

86A2090

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale statale «Vilfredo Federico Pareto» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 1426 - Div. 1ª del 25 febbraio 1986 l'istituto tecnico commerciale statale «Vilfredo Federico Pareto» di Milano è autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'Istituto bancario «S. Paolo» di Torino di un laboratorio di informatica completo di accessori del valore complessivo di L. 68.891.940.

86A2087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa combattenti Rudiano - Società cooperativa a r.l.», in Rudiano, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1986 la società cooperativa mista «Cooperativa combattenti Rudiano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rudiano (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Francesco Durante in data 15 marzo 1964, repertorio n. 590, registro società n. 6834, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Brambilla Dario.

86A2146

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Norme applicative in materia di prezzi e di condizioni di fornitura dell'energia elettrica. (Provvedimento n. 18/1986)

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il provvedimento CIP n. 21 dell'8 giugno 1982 con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato a stabilire con suo provvedimento la decorrenza della estensione delle tariffe multiorarie alle forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata superiore a 500 kW e fino a 2.000 kW, interessando di volta in volta le forniture con più elevato impegno di potenza;

Visti i provvedimenti CIP n. 47 del 22 dicembre 1981, n. 12 del 6 aprile 1984 e n. 33 del 18 settembre 1985;

Vista la nota n. 759 del 17 marzo 1986 con la quale l'ENEL ha comunicato di poter procedere alla estensione delle suddette tariffe alle forniture con potenza impegnata da oltre 1000 a 1500 kW;

Delibera:

Le tariffe di cui alla tabella III-*c* allegata al provvedimento CIP n. 12/1984 e le condizioni di fornitura di cui al provvedimento CIP n. 47/1981, titolo I, capitolo IV, paragrafo *A*), e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° aprile 1986 vengono estese alle forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV, con potenza impegnata da oltre 1000 kW a 1500 kW.

L'applicazione delle tariffe e delle condizioni di fornitura predette sarà effettuata in base alle norme di cui al titolo I, capitolo IV, paragrafo *B*), del provvedimento CIP n. 47/1981, con termini temporali analoghi a quelli ivi specificati al quinto e al sesto capoverso del punto 2.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

86A2284

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 7 marzo 1986, n. 1086, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sette mesi, fino alla data del 30 settembre 1986, il mandato conferito al dott. Giuseppe Montesano in ordine alla gestione commissariale della società cooperativa «La Comune - Soc. coop. a r.l.» per brevità «Il Consorzio» (Consorzio regionale di cooperative a proprietà indivisa a r.l.), con sede in Trieste.

86A2190

Con deliberazione 7 marzo 1986, n. 1068, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, fino alla data dell'8 agosto 1986, il mandato conferito al dott. Gianluigi Tavano in ordine alla gestione commissariale della Società agricola cooperativa di Subit a r.l., con sede in Subit di Attimis (Udine).

86A2203

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Stante la perdurante necessità di reperire, in relazione all'elevato numero delle domande di partecipazione al concorso che sono state presentate, idonei locali per lo svolgimento delle prove scritte, la data e la sede o le sedi di effettuazione delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985, saranno rese note nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A1979

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a novantuno posti di geometra nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, concernente i programmi di esame dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso novantuno posti nella carriera di concetto tecnica, di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a novantuno posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Regione		
Piemonte	posti	10
Liguria	»	8
Lombardia	»	12
Veneto	»	10
Friuli-Venezia Giulia	»	5
Emilia-Romagna	»	8
Toscana	»	9
Lazio	»	8
Abruzzo	»	5
Molise	»	2
Campania	»	4
Puglia	»	2
Basilicata	»	3
Calabria	»	3
Sardegna	»	2

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

Topografia:

impiego delle coordinate cartesiane per il calcolo di azimut, angoli, distanze ed aree;

i problemi di intersezione (in avanti, laterale, inversa) e quello della distanza inaccessibile;

poligonazione, livellazione, rilievo di dettaglio e relative tolleranze;

celerimensura e collegamento delle stazioni;

nozioni di ottica in relazione agli strumenti topografici;

teodoliti, tacheometri e livelli e loro rettifiche;

problemi relativi al ripristino e rettifica dei confini e alla suddivisione di aree;

calcolo delle aree;

cenni sulle operazioni di presa e di restituzione nella fotogrammetria (orientamento interno ed esterno dei fotogrammi).

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre:

Estimo:

concetti di matematica finanziaria applicata alle stime;

stima dei terreni agrari e delle colture erbose;

stima dei boschi;

stima dei frutti pendenti, dei miglioramenti fondiari e dei danni;

stima dei fabbricati urbani e delle aree fabbricabili;

nozioni in merito all'organizzazione delle aziende agrarie e forestali, con relativi sistemi di conduzione e coltivazione, ed ai rapporti economici dei fattori della produzione; in merito alle tecniche costruttive ed ai materiali impiegati nell'edilizia, nonché ai rapporti fra investimenti, capitali e redditi; ed infine in merito ai diritti reali immobiliari.

Costruzioni:

sollecitazioni semplici. Sollecitazioni composte di flessione e taglio e di presso-flessione. Solidi caricati di punta;

calcolo e verifica di stabilità di strutture staticamente determinate;

spinta delle terre e muri di sostegno;

nozioni di contabilità di Stato.

Art. 10.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 6 giugno 1986* (1).

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

---

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 15 marzo 1986.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché del titolo di preferenza previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamene efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrentti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1986
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 81

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di .... (1)

Il sottoscritto.. nato il...................
a .... (provincia di ....)
e residente in .... c.a.p. ....
(provincia di ....) via ....
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a novantuno posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,
di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....
conseguito presso .... in data ....
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di ....
....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina:...

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito del territorio delle regioni specificate nell'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

Visto per l'autenticità della firma del signor ....

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

86A2061

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso la Scuola normale superiore di Pisa

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, numero 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 228;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la delibera del consiglio direttivo del 19 luglio 1982, con la quale è stato deciso di avanzare al Ministero richiesta di un posto di tecnico laureato per il laboratorio di linguistica della classe di lettere e filosofia e di richiedere, per la partecipazione al concorso relativo, il possesso della laurea in matematica, fisica o informatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1984, registro n. 75, foglio n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 17 dicembre 1984, con il quale è stato assegnato alla Scuola normale superiore di Pisa un posto di tecnico laureato per il laboratorio di linguistica della classe di lettere e filosofia;

Vista la nota del 20 marzo 1985, prot. n. 1369, con la quale il Ministero autorizza l'emissione del bando di concorso per la copertura del posto suddetto;

Vista la nota del 10 dicembre 1985, prot. n. 5039, con la quale il Ministero approva la delibera del Consiglio direttivo del 19 luglio 1982 relativa alla non specificità del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

Visto il decreto direttoriale n. 742 del 20 maggio 1985, con il quale è stato bandito un concorso per la copertura del posto suddetto;

Visto il rilievo n. 376 del 9 settembre 1985 della Corte dei conti in merito al decreto direttoriale n. 742 suddetto;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 742 del 20 maggio 1985 citato nelle premesse è sostituito dal presente provvedimento.

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del personale tecnico laureato della Scuola normale superiore di Pisa per il laboratorio di linguistica della classe di lettere e filosofia della Scuola medesima.

La graduatoria del presente concorso è valida per due anni dalla data del provvedimento di approvazione degli atti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti; la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire del rendimento in servizio;

d) di essere muniti di laurea in matematica, fisica o informatica;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del direttore della Scuola e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, deve essere indirizzata al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome e nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;

l) eventuali titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale essi prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determinerà l'esclusione del candidato dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della Scuola.

Art. 5.

Prove di esame, titoli e votazione

Gli esami consisteranno in tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il tecnico dovrà svolgere, come da allegato programma (allegato 2).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nel programma allegato e relativi a materie che formano oggetto delle prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Ai fini della valutazione i titoli suddetti dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata ed essere conformi alla legge sul bollo.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi presso la Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* per sostenere la prima prova scritta. La seconda prova e la prova pratica con relazione scritta avranno luogo i giorni successivi. Qualora il sessantesimo giorno sia festivo la prova avrà inizio il primo giorno non festivo immediatamente successivo. La Scuola si riserva comunque la facoltà di modificare la predetta data dandone avviso agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

I candidati che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Scuola, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal direttore della Scuola ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione del vincitore e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sara approvata, con decreto direttoriale, la graduatoria generale dei candidati e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, sarà dichiarato il vincitore del concorso.

La graduatoria con il vincitore sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 8 per il concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Art. 8.

Presentazione dei documenti per la nomina

Il vincitore del concorso sarà invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della lettera di invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

h) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi per quanto concerne sia il bollo sia l'autenticazione.

Quelli di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)* dovranno essere in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

Nomina

Il vincitore del concorso che sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguirà la nomina a tecnico laureato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico laureato della Scuola normale superiore di Pisa.

Allo stesso verrà corrisposto il trattamento economicco previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e sarà impiegato in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Toscana - Firenze, per la registrazione.

Pisa, addì 18 dicembre 1985

Il direttore: VESENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 360

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta legale

Al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 PISA

Il sottoscritto.......................... (*a*) nato a.................................. (provincia di..) il .... residente in .... via .... n. .... (c.a.p. ....) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico per il laboratorio di linguistica della classe di lettere e filosofia di codesta Scuola

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (*b*);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (*c*);

di essere in possesso della laurea in.. conseguita il .... presso...;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di...;

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*d*);

oppure:

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

dal .... al .... presso .... quale..;

dal .... al .... presso .... quale..;

e di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo:.. (*e*) e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità;

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione:.. (*f*).

Data, ...

Firma .... (*g*)

(*a*) Cognome e nome. Le donne coniugate dobbono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome proprio.

(*b*) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso positivo indicare le condanne penali riportate.

(*d*) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(*e*) L'indirizzo deve essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(*f*) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(*g*) La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

N.B. — I candidati che superano il limite massimo di età debbono indicare il titolo che dà loro diritto all'elevazione.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami consistono in tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed in una prova orale.

Prima prova scritta:

Esposizione di uno degli argomenti di analisi matematica, geometria e algebra, comuni al primo biennio dei corsi di laurea prescritti.

Seconda prova scritta:

Esposizione di un argomento di fisica elettronica riguardante l'impiego di strumentazione gestita da calcolatore elettronico.

Terza prova scritta (prova pratica con relazione scritta):

Il candidato dovrà mostrare la padronanza di metodi di calcolo numerico e di programmazione scrivendo un programma per la soluzione di un problema dando dell'algoritmo scelto una breve giustificazione.

Prova orale:

a) Colloquio atto ad accertare la cultura del candidato nelle stesse materie delle prove scritte e di quelle del suo corso di laurea.

b) Lettura e traduzione dall'inglese e dal francese di testi tecnici e scientifici.

86A2114

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza questa Università ad emettere, tra gli altri, il bando di concorso ad un posto di personale operaio di prima categoria - specializzato;

Tenuto conto che risulta rispettata la riserva prevista dalla legge n. 482/1968 in rapporto all'organico esistente presso questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, mediante prova d'arte od esperimento pratico di accertamento della capacità professionale, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova presso questa Università, per la seguente qualifica di mestiere:

elettricista . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli aspiranti al concorso saranno sottoposti, al fine dell'accertamento della loro capacità professionale, ad apposita prova d'arte o esperimento pratico da determinarsi a giudizio della commissione giudicatrice e sarà resa nota ai candidati all'inizio della prova stessa.

La predetta prova consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare il possesso di una specifica capacità ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

La prova avrà luogo nella sede che questa Università riterrà stabilire. Il diario della prova, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima si svolgerà, sarà notificata direttamente agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione della sede di esame.

Art. 7.

Gli idonei-vincitori, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, saranno nominati immediatamente in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verifichino vacanze nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, sino alla copertura del numero complessivo dei posti messi a concorso.

Entro il primo mese di servizio, i nuovi assunti dovranno presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Universita degli studi di Perugia - Piazza dell'Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale

sanitario del comune di residenza o altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà effettuata in base ai risultati degli esami.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il quarto comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985.

Detta graduatoria generale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 4.500.000.

Art. 9.

I vincitori del concorso non possono ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 22 febbraio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 389

86A2113

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per titoli, integrato da colloquio, a sedici posti di ispettore nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva, livello settimo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto l'art. 35, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente «Disposizioni per la difesa del mare»;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1983, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 151, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso al ruolo tecnico del personale dell'ex carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, nella qualifica di ispettore, settima qualifica funzionale;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Visto il decreto ministeriale n. 188 del 10 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1985, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 199;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con la quale il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, tra l'altro, un concorso ordinario per sedici posti di ispettore in prova nella ex carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, livello settimo, da destinare presso l'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, integrato da colloquio, a sedici posti di ispettore in prova nella ex carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, livello settimo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica o meccanica;

b) età non superiore a 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dell'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

d) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Viale dell'Arte, 16 - Roma-Eur, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovveri i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmenti pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica o meccanica:

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendano sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 6);

9) dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcune responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 3.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica o meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami del ralativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precede il colloquio.

È prevista inoltre una prova orale facoltativa di lingue estere, limitamente alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui verterà il colloquio e le modalità di svolgimento dello stesso sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il colloquio avrà luogo in Roma presso la sede di questa amministrazione centrale, viale dell'Arte 16, Eur, nei giorni e all'ora che saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 settembre 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini su indicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, numero 1077.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, tessera personale di riconoscimento per coloro che siano dipendenti statali;

8) tessera d'iscrizione albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore ai tre decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 a un massimo 1.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i documenti, redatti nelle predette forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine soprandicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 9.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 444/85.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 444/85, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti per l'approvazione delle graduatorie degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 dal 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione provvederà a nominare in prova e ad immettere in servizio immediatamente gli idonei nell'ordine della graduatoria man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati dal 1° aprile 1984 sino alla copertura dei posti messi a concorso.

I nuovi assunti saranno invitati a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma originale della laurea in ingegneria navale o meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

2) estratto dall'atto di nascita. Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione del limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso:

5) certificato del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del consorso;

7) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 8), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quelle di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6) nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti appartenenti a ruoli tecnici militari della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo comma, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale o meccanica, conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

d) certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e i certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

L'amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della legge n. 444/85 i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di un'eventuale ricusazione del visto devono comunque essere compensate.

I medesimi saranno altresì inquadrati nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1985

p. *Il Ministro:* CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 388

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Colloquio (durata massima: 1 ora):

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) architettura navale;

2) costruzione navale;

3) macchine marine.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Colloquio (durata massima: 15 minuti per ogni lingua):

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno o conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

86A2174

Concorso, per esami, a tre posti di perito nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 36 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente «Disposizioni per la difesa del mare»;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 dello stesso mese, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 151, con il quale viene stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso al ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto, del Ministero della marina mercantile di periti in prova;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Visto il decreto ministeriale n. 188 del 10 luglio 1985 registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1985, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 199;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con la quale il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, tra l'altro, un concorso ordinario per tre posti di perito in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, livello sesto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a tre posti di perito in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, livello sesto, da destinare presso questa Amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti;

c) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle indicate al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) una prova scritta di carattere generale sulla costruzione o sull'impiego del naviglio mercantile;

2) una prova pratica di riproduzione grafica di complessi o particolari di strutture, parti di allestimento o apparati motori navali;

3) un colloquio;

b) prove facoltative:

1) prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove del concorso saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 settembre 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 444/85.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 444/85, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione provvederà a nominare in prova e ad immettere in servizio immediatamente gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati dal 1° aprile 1984 fino alla copertura dei posti messi a concorso.

I nuovi assunti saranno invitati a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciate dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati o che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato del casellario giudiziario;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della legge n. 444/85 i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di una eventuale ricusazione del visto devono essere comunque ricompensate.

I medesimi saranno, altresì, inquadrati nelle sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1985

p. *Il Ministro:* CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 384

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'immissione nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile di periti in prova, livello sesto, consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di carattere generale sulla costruzione e sull'impiego del naviglio mercantile (durata massima della prova: otto ore);

b) una prova pratica di riproduzione grafica di complessi o particolari di strutture, parti di allestimento o apparati motori navali (durata massima della prova: otto ore).

Il colloquio, della durata massima di quarantacinque minuti, verte sulle seguenti materie:

1) matematica: nozioni fondamentali di aritmetica, algebra, geometria;
2) fisica: nozioni fondamentali di meccanica, metrologia, termologia, elettrotecnica;
3) tecnica della nave: nozioni fondamentali, nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti nautici, di architettura navale, costruttori navali, macchine marine.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta (durata massima: tre ore per ogni lingua):

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua, con l'uso del vocabolario.

Colloquio (durata massima: quindici minuti per ogni lingua):

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno ed in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo il brano letto nonché di esprimersi nella lingua estera.

ALLEGATO 2

Shema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile
Direzione generale affari generali e del personale - ROMA-EUR

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di.........................) il....................e residente a .... (provincia di.......................) via .... n. ..... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di perito in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto, di codesto Ministero.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè:..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Il candidato dovrà indicare inoltre se e quali prove facoltative di lingue estere intenda sostenere.

Data, ...

Firma (5) ....

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente..........

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

86A2175

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale tecnico della ex carriera esecutiva, livello quarto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera esecutiva (ruolo meccanografi) del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, numero 310;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni per la difesa del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Visto il decreto ministeriale n. 188 del 10 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1985, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 199;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con il quale il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, tra l'altro, un concorso ordinario per un posto di coadiutore in prova nella ex carriera esecutiva, ruolo meccanografi, livello quarto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova, livello quarto, meccanografo, nel ruolo del personale tecnico della ex carriera esecutiva del Ministero della marina mercantile da destinare presso questa Amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale dell'Arte, 16 - Roma-Eur, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scade in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2) i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative (lingue estere) che intendono sostenere limitatamente a quelle indicate nel successivo art. 7, lettera b).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precitate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo provvedimento e con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La sede, il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove del concorso verranno portati a conoscenza del candidato mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 settembre 1986.*

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) una prova scritta;

2) una prova pratica;

3) un colloquio;

b) prove facoltative:

1) prova di lingue estere, limitata alla lingua francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che avranno superato la prova scritta riceveranno tempestivamente notizia della data stabilita per la prova pratica e per il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati qualora il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10 in ciascuno di essi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da almeno un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente il candidato deve ottenere una votazione di almeno 7/10 nell'esame scritto e 6/10 nell'esame orale.

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica, del voto riportato nel colloquio e degli eventuali coefficienti ottenuti nelle prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi della vigente disposizione, i titoli di precedenza o preferenza debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per il suddetto concorso verrà formata la graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8 dai partecipanti al concorso stesso.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 444/85.

Costituisce altresì, titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 444/85 il servizio prestato con rapporto convenzionale per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria degli idonei per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

Ultimate le prove di concorso l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio il primo classificato nella graduatoria generale.

Il nuovo assunto sarà invitato a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciate dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma concernente la dichiarazione che esso non sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda, gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli per natura ed il grado della invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico, deve precisare, inoltre, che anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali, sottufficiali in servizio permanente e graduati che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di assunzione e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che il candidato sarà tenuto a presentare non sono soggette a legalizzazione tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della legge n. 444/85 i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di una eventuale ricusazione del suddetto visto devono comunque essere compensate.

Il medesimo sarà inquadrato nella quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni attuali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1985

p. *Il Ministro:* CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 383

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta (durata massima della prova: sei ore):

Svolgimento di un tema di cultura generale inteso a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Prova pratica obbligatoria:

La prova pratica consiste nella dimostrazione, da parte del candidato, della capacità di codificare ed impiegare macchine per la rilevazione, trasmissione ed elaborazione di dati usati presso centri meccanografici convenzionali a schede perforate o presso il centro elettronico dell'amministrazione o in funzione dell'attività di detto centro.

PROVE FACOLTATIVE

Prova facoltativa di lingue estere (durata della prova: tre ore):

Traduzione della lingua estera in italiano, da effettuarsi con l'aiuto del vocabolario.

Colloquio (durata massima 30 minuti):

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano di lingua straniera;
ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile;
nozione sulla contabilittà di Stato.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile Direzione generale affari generali e del personale - ROMA - EUR.

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente a .... (provincia di...........................) via .... n........ chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova (meccanografo) nel ruolo del personale tecnico della ex carriera esecutiva, livello quarto, di codesto Ministero.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché: ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data ....presso .... di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato dovrà indicare inoltre se e quali prove facoltative di lingue estere intenda sostenere.

Data, ...

Firma (5) ....

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni ....

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente..........

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri servizi prestati presso pubbliche amministrazoni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio; dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

86A2176

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva (ottava qualifica funzionale).

La data, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di consigliere di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1985, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 aprile 1986.

86A1959

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto (sesta qualifica funzionale).

La data, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di segretario, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1985, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 aprile 1986.

86A1960

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta e della prova pratica del concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale).

La data, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno la prova scritta e la prova pratica del concorso, per esami, a due posti di coadiutore, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1985, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 aprile 1986.

86A1961

Rinvio della pubblicazione del diario della prova di idoneità tecnica del concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico nel ruolo della ex carriera ausiliaria (seconda qualifica funzionale).

La data, nonché il luogo dove si espleterà la prova di idoneità tecnica del concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1985, saranno stabiliti con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 aprile 1986.

86A1962

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia antica per il triennio 1986-87/1988-89

È indetto un concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia antica riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto italiano per la storia antica, via Milano, 76, Roma.

86A2025

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di broncopneumotisiologia;
un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale;
quattro posti di assistente medico di igiene;
un posto di assistente medico di organizzazione servizi sanitari di base;.
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico (perito industriale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Breno (Brescia).

86A2185

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

diciassette posti di agente tecnico;
ottantanove posti di ausilario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A2184

REGIONE TOSCANA

Assunzione pubblica per chiamata diretta a sei posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 19

E indetta assunzione pubblica per chiamata diretta, per titoli ed esami, a sei posti di ausiliario socio sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

86A2154

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di primario ospedaliero - psichiatria;

un posto di primario ospedaliero - radiologia diagnostica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di biologo dirigente;

un posto di chimico collaboratore;

un posto di fisico sanitario collaboratore;

un posto di fisico collaboratore;

due posti di psicologo collaboratore;

tre posti di operatore professionale dirigente - (personale infermieristico) C.S.S.A.;

un posto di operatore professionale coordinatore - capo tecnico radiologia medica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - (personale vigilante e ispettivo) perito chimico;

un posto di operatore professionale collaboratore - (personale vigilante e ispettivo) geometra;

un posto di ingegnere chimico;

un posto di ingegnere meccanico addetto alla sicurezza;

tre posti di assistente sociale collaboratore;

quattro posti di assistente tecnico - perito meccanico;

due posti di assistente tecnico - perito elettrotecnico;

cinque posti di collaboratore amministrativo - area giuridico amministrativa;

due posti di collaboratore amministrativo - area economico finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ravenna.

86A2250

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto del profilo professionale e della posizione funzionale di operatore tecnico - lavandaio, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto del profilo professionale e della posizione funzionale di operatore tecnico - lavandaio, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

86A2153

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/8, a:

un posto di aiuto corrresponsabile di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto corresponsabile di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto corresponsabile di medicina nucleare;
un posto di aiuto corresponsabile di radiologia e T.A.C.;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di operatore professionale coordinatore - capo tecnico di radiologia;
un posto di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

86A2183

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia, a tempo pieno;

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e del personale dell'U.S.L. in Venafro (Isernia).

86A2152

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 90.000
- semestrale ..... L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 180.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 20.000
- semestrale ..... L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 75.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 20.000
- semestrale ..... L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ..... L. 285.000
- semestrale ..... L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 600

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 600

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 600

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 25.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 82.000

Abbonamento semestrale ..... L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221